

IL PUNTO

2022

SULLA RETE DISTRIBUTIVA
DEI CARBURANTI



Punto 2022: i dati si riferiscono all'anno 2021.

Assessorato Cultura, Turismo, Commercio

Assessore: *Vittoria Poggio*

Direzione Cultura e Commercio

Direttore: *dott.ssa Raffaella Tittone*

Settore Commercio e Terziario - Tutela dei consumatori

Responsabile: *dott. Claudio Marocco*

Referente Carburanti: *dott.ssa Palmira Cutrone*

Programmazione e coordinamento: *dott.ssa Palmira Cutrone*

Redazione: *Marco Boeri*

Via Pisano, 6 - 10152 Torino

Tel. 011 432 1498

Mail: commercioeterziario@regione.piemonte.it

Sito: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/commercio/osservatorio-regionale-della-rete-carburanti>






Dall'attuazione sul territorio regionale della Direttiva europea c.d. Dafi, che prevede per gli impianti di distribuzione carburanti nuovi o esistenti, l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica e di rifornimento di GNC o GNL, è decorso un quinquennio, durante il quale lo sviluppo di questi combustibili alternativi e la realizzazione delle relative infrastrutture per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti è ancora in una fase iniziale. Tant'è vero che a farla da padrone rimangono sempre i carburanti convenzionali. Dai dati estrapolati dall'Osservatorio regionale carburanti (OSSCAR) emerge che, rispetto al 2020, nell'anno 2021 il consumo di benzina è aumentato del 5,10%, del gasolio del 2,35% e del gpl del 13%; viceversa quello del metano è diminuito del 41,58%. Fanalino di coda resta il numero delle colonnine elettriche presenti sugli impianti: al momento se ne contano 17 di cui 6 in costruzione.

Sull'applicazione negli Stati membri della Direttiva in questione la Commissione europea, nella sua recente relazione, ha rilevato che non esiste a livello europeo una rete completa e globale di infrastrutture per i combustibili alternativi e che tale carenza di infrastrutture di ricarica e di rifornimento interoperabili e facili da utilizzare, potrebbe diventare un ostacolo alla crescita necessaria del mercato dei veicoli a basse emissioni o a zero emissioni. Ha rilevato inoltre che la maggior parte dei consumatori potrebbe essere disposta a passare ai veicoli a zero emissioni soltanto quando sarà sicura di poter ricaricare o rifornire i propri veicoli ovunque nell'UE e con la stessa facilità con cui si riforniscono attualmente i veicoli a combustibile convenzionale.

Per poter garantire uno sviluppo rapido e coerente della rete infrastrutturale in tutta l'UE e per la transizione verso un'economia carbon neutral, la Commissione europea nel 2021 ha avviato un procedimento di revisione della Direttiva con l'obiettivo di implementare una rete di infrastrutture per combustibili alternativi, assicurare la piena interoperabilità delle infrastrutture e fornire informazioni adeguate ai consumatori.

La Regione Piemonte sarà, come sempre, attenta a monitorare gli sviluppi di tale azione in collaborazione con le Associazioni del Settore con le quali si sta affrontando la modifica della normativa regionale in relazione ai bacini di utenza per la localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti, al fine di proseguire a garantire sul territorio un adeguato livello di servizio, sia in termini di dimensione efficiente della rete nelle diverse aree che compongono il territorio regionale, sia di qualità dell'offerta.



INDICE


Premessa

Sezione 1: *la rete distributiva sul territorio piemontese* p. 9

Sezione 2: *servizi “non oil”* p. 29

Sezione 3: *combustibili alternativi - confronti in Europa* p. 39

Sezione 4: *normativa* p. 45



Premessa

La rete distributiva sul territorio piemontese comprende le seguenti tipologie di impianti:

-  Autostradali
-  Stradali
-  Lacuali

I dati sono espressi nelle seguenti unità di misura:

-  Benzina, litri
-  Gasolio, litri
-  GPL, litri
-  Metano, m³


Fonti:

Dati Benzina, Gasolio, GPL: *Osservatorio Carburanti Regione Piemonte*

Dati Metano: *SFBM, elaborazione FEDERMETANO*

Dati erogato Metano: *Gestione fondo bombole metano ENI*

Dati europei: *European Alternative Fuels Observatory*




SEZIONE

1

**La rete distributiva
sul territorio
piemontese**


DISTRIBUZIONE EROGATO PER CARBURANTE PER PROVINCIA 2021 (impianti autostradali, stradali, lacuali)

Provincia	N° impianti con erogato	Benzina verde	Gasolio	GPL	TOTALE
		Erogato	Erogato	Erogato	Erogato
ALESSANDRIA	190	59.962	163.375	16.238	239.575
ASTI	110	33.964	81.693	8.706	124.363
BIELLA	52	25.127	41.499	5.690	72.315
CUNEO	273	89.236	204.099	24.057	317.393
NOVARA	132	62.165	116.874	12.301	191.340
TORINO	638	315.950	520.799	132.010	968.759
VCO	55	25.844	37.941	2.645	66.430
VERCELLI	75	29.035	58.795	7.655	95.485
TOTALE	1.525	641.283	1.225.075	209.302	2.075.660




SEZIONE 1 - la rete distributiva sul territorio piemontese

Regione Piemonte	N° impianti con erogato	Metano
		Erogato
TOTALE	99	20.587.492




DISTRIBUZIONE EROGATO PER CARBURANTE PER PROVINCIA STRADALI 2021

Provincia	N° impianti con erogato	Benzina verde	Gasolio	GPL	TOTALE
		Erogato	Erogato	Erogato	Erogato
ALESSANDRIA	178	54.419	148.091	14.434	216.944
ASTI	107	32.730	76.847	8.033	117.610
BIELLA	52	25.127	41.499	5.690	72.315
CUNEO	267	88.204	201.673	23.334	313.211
NOVARA	114	59.378	109.254	11.418	180.051
TORINO	617	309.576	501.087	128.785	939.448
VCO	51	25.324	37.331	2.645	65.299
VERCELLI	68	26.559	52.528	7.125	86.212
TOTALE	1.454	621.316	1.168.311	201.464	1.991.090




DISTRIBUZIONE EROGATO PER CARBURANTE PER PROVINCIA AUTOSTRADALI 2021

Provincia	N° impianti con erogato	Benzina verde	Gasolio	GPL	TOTALE
		Erogato	Erogato	Erogato	Erogato
ALESSANDRIA	12	5.543	15.284	1.804	22.631
ASTI	3	1.234	4.847	673	6.753
CUNEO	6	1.033	2.426	723	4.182
NOVARA	10	2.521	7.558	883	10.962
TORINO	21	6.375	19.711	3.225	29.311
VERCELLI	7	2.476	6.267	530	9.273
TOTALE	59	19.181	56.093	7.838	83.112



DISTRIBUZIONE EROGATO PER CARBURANTE PER PROVINCIA LACUALI 2021

Provincia	N° impianti con erogato	Benzina verde	Gasolio	TOTALE
		Erogato	Erogato	Erogato
NOVARA	8	265	61	327
VCO	4	520	610	1.131
TOTALE	12	786	672	1.457




EROGATO GLOBALE E MEDIO


(I valori sono la somma di Benzina, Gasolio, GPL. Valori divisi per 1.000)

Provincia	Quantita/1000	Medio Erogato	Numero Impianti Totali	Numero Impianti Attivi
ALESSANDRIA	243.881	1284	194	190
ASTI	124.403	1131	112	110
BIELLA	72.329	1391	53	52
CUNEO	317.409	1163	279	273
NOVARA	192.987	1462	135	132
TORINO	969.688	1520	651	638
VCO	66.437	1208	57	55
VERCELLI	95.594	1275	75	75
TOTALE	2.082.727	10.433	1.556	1.525

TREND EROGATO METANO



Mappa dei distributori di metano liquefatto LNG e biometano liquefatto bioLNG




Mappa tratta da FEDERMETANO

(<https://www.federmetano.it/distributori-metano/distributori-metano-liquido-Ing/>)

Aggiornamento al 09/11/2022

-  Distributori metano liquido LNG stradali - aperti al pubblico
-  Distributori metano liquido BioLNG stradali - aperti al pubblico
-  Distributori metano liquido LNG - in progetto

Mappa dei distributori di biometano compresso bioCNG



Mappa tratta da FEDERMETANO

(<https://www.federmetano.it/distributori-metano/distributori-metano-liquido-Ing/>)

Aggiornamento al 20/05/2022

 Distributori biometano compresso BioCNG - aperti al pubblico


RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEGLI IMPIANTI PER VOLUME DI VENDITA (Fasce erogato: somma di Benzina, Gasolio, GPL)

Fasce erogato	%
a) <100.000	5,58%
b) 100.000-399.999	16,81%
c) 400.000-699.999	17,50%
d) 700.000-999.999	15,49%
e) 1.000.000-1.499.999	17,16%
f) 1.500.000-1.999.999	10,02%
g) 2.000.000-2.499.999	6,16%
h) 2.500.000-3.499.999	6,68%
i) 3.500.000-4.999.999	2,48%
l) 5.000.000+	2,13%

TREND DELL'EROGATO PER PROVINCIA

(I valori sono la somma di Benzina, Gasolio, GPL. Valori divisi per 1.000)

	2018	2019	2020	2021
ALESSANDRIA	313.324	302.335	229.781	239.575
ASTI	132.561	134.424	108.476	124.363
BIELLA	97.154	97.062	76.397	72.315
CUNEO	359.443	357.475	295.282	317.393
NOVARA	235.856	239.234	185.358	191.340
TORINO	1.210.688	1.205.336	942.224	968.759
VCO	82.831	82.975	63.186	66.430
VERCELLI	111.532	108.380	86.276	95.485
TOTALE	2.543.387	2.527.221	1.986.980	2.075.660



IMPIANTI ATTIVI (Stradali, Autostradali, Lacuali)
(al 14/11/2022)

	N° impianti attivi
ALESSANDRIA	215
ASTI	117
BIELLA	79
CUNEO	315
NOVARA	151
TORINO	709
VCO	60
VERCELLI	84
TOTALE	1.730

IMPIANTI INATTIVI (Stradali, Autostradali, Lacuali)
2021

	N° impianti inattivi
ALESSANDRIA	27
ASTI	7
BIELLA	27
CUNEO	43
NOVARA	19
TORINO	71
VCO	5
VERCELLI	9
TOTALE	208

IMPIANTI PER COMBINAZIONE DI CARBURANTE EROGATO
(non tutti dei 1730 impianti attivi hanno anche l'erogato)

	BENZINA, GASOLIO	BENZINA, GASOLIO, GPL	BENZINA, GASOLIO, METANO	BENZINA, GASOLIO, METANO, GPL	SOLO BENZINA	SOLO GPL	SOLO METANO
ALESSANDRIA	145	51	5	7		4	3
ASTI	87	24	3	3			
BIELLA	69	6	1	3			
CUNEO	242	62	4	7			
NOVARA	111	26	2	4	4	3	1
TORINO	538	116	19	23	2	10	1
VCO	53	2	2		1	2	
VERCELLI	58	24		2			
TOTALE	1303	311	36	49	7	19	5

STRADALI

	BENZINA, GASOLIO	BENZINA, GASOLIO, GPL	BENZINA, GASOLIO, METANO	BENZINA, GASOLIO, METANO, GPL	SOLO BENZINA	SOLO GPL	SOLO METANO	TOTALE
ALESSANDRIA	142	40	5	6		4	3	200
ASTI	87	21	3	3				114
BIELLA	69	6	1	3				79
CUNEO	238	59	4	6				307
NOVARA	103	19	2	4		3	1	132
TORINO	528	107	17	21	2	10	1	686
VCO	50	2	2			2		56
VERCELLI	56	19		2				77
REGIONE	1273	273	34	45	2	19	5	1651

AUTOSTRADALI

	BENZINA, GASOLIO	BENZINA, GASOLIO, GPL	BENZINA,G ASOLIO,ME TANO	BENZINA, GASOLIO, METANO, GPL	TOTALE
ALESSANDRIA	3	11		1	15
ASTI		3			3
CUNEO	4	3		1	8
NOVARA	4	7			11
TORINO	10	9	2	2	23
VERCELLI	2	5			7
TOTALE	23	38	2	4	67

LACUALI


	BENZINA, GASOLIO	SOLO BENZINA	TOTALE
NOVARA	4	4	8
VCO	3	1	4
TOTALE	7	5	12

**IMPIANTI CARBURANTI CON COLONNINE ELETTRICHE
al 14/11/2022**

	N° impianti	Di cui in costruzione
ALESSANDRIA	3	1
ASTI	2	0
BIELLA	0	0
CUNEO	0	0
NOVARA	3	2
TORINO	8	3
VCO	0	0
VERCELLI	1	0
TOTALE	17	6

NUMERO COMUNI SPROVVISTI DI IMPIANTI STRADALI ATTIVI PER PROVINCIA al 10/11/2022

Provincia	Numero Comuni	Numero Comuni sprovvisti di impianti stradali attivi	% COMUNI SPROVVISTI
ALESSANDRIA	187	126	67,38%
ASTI	118	74	62,71%
BIELLA	74	44	59,46%
CUNEO	247	117	47,37%
NOVARA	87	43	49,43%
TORINO	312	130	41,67%
VCO	74	52	70,27%
VERCELLI	82	54	65,85%
TOTALE	1.181	640	54,19%




**NUMERO IMPIANTI DELLE PRINCIPALI BANDIERE
al 10/11/2022**


	ALESSANDRIA	ASTI	BIELLA	CUNEO	NOVARA	TORINO	VCO	VERCELLI	Somma:
AGIP	45	14	6	52	27	100	10	16	270
AMOCO						1			1
ANONIMO				1					1
API	6	2	3	9	2	46		1	69
AUCHAN				1		1			2
BIANCO								1	1
CENTRO CALOR	1			1					2
COMBIGAS		1							1
CONAD						1			1
DIS-CAR						1			1
E.G.ITALIA	2								2
ELF						1			1
ENERCOOP			1	1		1		1	4
ENI	4	1		4	2	55		2	68
ESSO	16	14	11	17	16	75	8	5	162
EUROPAM				1					1
FINA	7	3	1	4	6	29	3	3	56
IES		2		5		3	1		11
IP	26	14	8	48	5	38	4	11	154
KEROPETROL SPA	2	1							3
KEROTRIS S.R.L.	2					2	1		5
LUDOIL						1			1
MOBIL						1			1
MONTESHELL	1					8			9
NESSUNA						1			1
OIL ITALIA						1			1
POMPE BIANCHE	23	15	8	34	10	46	4	7	147
Q8	18	11	11	10	18	60	5	6	139
QUI24						1			1
RATTI	3								3
REPSOL			1	1	1	18		1	22
RETITALIA	1								1
SHELL	9	6	4	17	4	18	3	2	63
SOCO GAS				6		2			8
TAMOIL	20	17	12	15	15	76	7	8	170
TEXACO	1								1
TOTALERG	14	11	9	68	19	91	9	9	230
VEGA					2				2
	16	5	4	21	24	28	5	11	114
TOTALE	217	117	79	316	151	706	60	84	1.730

PREZZO MEDIO DEI PRODOTTI EROGATI PER PROVINCIA

STRADALE



AUTOSTRADALE




PREZZO CARBURANTI NEI COMUNI SVIZZERI DI CONFINE AL 24/01/2023

Comuni del Canton Ticino di: Chiasso, Bisio, Serfontana, S. Pietro, Stabio, Melide.

Bandiera	Benzina verde 95 ottani		Benzina verde 98 ottani		Gasolio		Distanza da Chiasso
	in franchi svizzeri	in euro	in franchi svizzeri	in euro	in franchi svizzeri	in euro	
ENI	1,84	1,83	non viene erogata		2,11	2,10	0 km
ENI	1,84	1,83	1,90	1,89	2,11	2,10	0 km
SOCAR	1,84	1,83	1,98	1,97	2,11	2,10	0 km
TAMOIL	1,84	1,83	1,92	1,91	2,10	2,09	1 km
MIGROL	1,80	1,79	1,90	1,89	2,07	2,06	2,2 km
TAMOIL	1,88	1,87	2,01	2,00	2,05	2,04	12,0 km
TAMOIL	1,90	1,89	2,03	2,02	2,07	2,06	12,3 km
BP	1,78	1,77	1,96	1,95	2,05	2,04	18,8 km

Tasso di cambio al 24/01/2023: 1 Euro = 1,0041 CHF (Franchi Svizzeri)

Dati forniti dall'Ambasciata d'Italia a Berna.





SEZIONE

2

Servizi “non oil”

**IMPIANTI CON AUTOLAVAGGIO PER PROVINCIA E TIPO STRADA
al 10/11/2022 - esclusi impianti privati**

ALESSANDRIA

TIPO STRADA	IMPIANTI	CAR WASH	MANUALE	NON PRESENTE	NON RILEVATO	SELF SERVICE
AUTOSTRADA	15			14	1	
COMUNALE	90	15	15	43	14	3
NON RILEVATO	6				6	
PROVINCIALE	51	8	3	22	14	4
STATALE	59	13	8	26	8	4
TOTALE	221	36	26	105	43	11

ASTI

TIPO STRADA	IMPIANTI	CAR WASH	MANUALE	NON PRESENTE	NON RILEVATO	SELF SERVICE
AUTOSTRADA	3			3		
COMUNALE	50	15	14	19	1	1
PROVINCIALE	36	6	3	19	4	4
STATALE	31	8	1	20		2
TOTALE	120	29	18	61	5	7

BIELLA

TIPO STRADA	IMPIANTI	CAR WASH	MANUALE	NON PRESENTE	NON RILEVATO	SELF SERVICE
COMUNALE	42	10	6	20	4	2
NON RILEVATO	1			1		
PROVINCIALE	19	4	4	6	4	1
REGIONALE	1				1	
STATALE	19	5	2	9	1	2
TOTALE	82	19	12	36	10	5

SEZIONE 2 - Servizi "non oil"

CUNEO

TIPO STRADA	IMPIANTI	CAR WASH	MANUALE	NON PRESENTE	NON RILEVATO	SELF SERVICE
AUTOSTRADA	8			8		
COMUNALE	102	20	8	57	12	5
NON RILEVATO	1				1	
PROVINCIALE	123	33	14	45	16	15
REGIONALE	9	2	3	3		1
STATALE	91	31	5	39	10	6
TOTALE	334	86	30	152	39	27

NOVARA

TIPO STRADA	IMPIANTI	CAR WASH	MANUALE	NON PRESENTE	NON RILEVATO	SELF SERVICE
AUTOSTRADA	5			5		
COMUNALE	62	14	9	25	6	8
NON RILEVATO	8			3	5	
PROVINCIALE	26	7	1	11	6	1
REGIONALE	1			1		
STATALE	50	10	6	24	7	3
TANGENZIALE	7	1	1	3	2	
TOTALE	159	32	17	72	26	12

TORINO

TIPO STRADA	IMPIANTI	CAR WASH	MANUALE	NON PRESENTE	NON RILEVATO	SELF SERVICE
AUTOSTRADA	13			13		
COMUNALE	351	90	22	192	29	18
PROVINCIALE	226	61	19	89	35	22
RACCORDO	1			1		
REGIONALE	7	2		4		1
STATALE	132	46	11	53	12	10
TANGENZIALE	9			8	1	
TOTALE	739	199	52	360	77	51

VCO

TIPO STRADA	IMPIANTI	CAR WASH	MANUALE	NON PRESENTE	NON RILEVATO	SELF SERVICE
COMUNALE	19	2	3	14		
NON RILEVATO	4	1			3	
PROVINCIALE	8	3	1	2	1	1
RACCORDO	1			1		
REGIONALE	1					1
STATALE	28	3	1	23		1
TOTALE	61	9	5	40	4	3

VERCELLI

TIPO STRADA	IMPIANTI	CAR WASH	MANUALE	NON PRESENTE	NON RILEVATO	SELF SERVICE
AUTOSTRADA	7			6	1	
COMUNALE	38	12	6	13	5	2
PROVINCIALE	21	3	2	8	5	3
REGIONALE	1			1		
STATALE	17	7	1	9		
TOTALE	84	22	9	37	11	5

IMPIANTI PER TIPO SERVIZIO RAGGRUPPATI PER PROVINCIA E TIPO STRADA al 10/11/2022
PROVINCIA DI ALESSANDRIA: SERVIZI PRESENTI

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	15	2	14		1		1	14	1	13
COMUNALE	87	14	65	11	9	3	3	78	17	49
NON RILEVATO	6		1					1		
PROVINCIALE	51	12	31	12	3	3	2	36	9	21
STATALE	58	17	46	6	7	7	7	46	17	30
TOTALE	217	45	157	29	20	13	13	175	44	113

PROVINCIA DI ALESSANDRIA: SERVIZI NON PRESENTI

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	15	13			13	14			13	1
COMUNALE	87	69	18	8	74	80	14	5	66	34
NON RILEVATO	6	1			1	1			1	1
PROVINCIALE	51	34	15	4	43	42	12	10	37	25
STATALE	58	37	8	4	47	47	6	8	37	24
TOTALE	217	154	41	16	178	184	32	23	154	85

PROVINCIA DI ASTI: SERVIZI PRESENTI

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	3	1	3					3		2
COMUNALE	49	2	39	4	6	2	1	40	3	33
PROVINCIALE	36	6	22	4	4	2	2	27	5	23
STATALE	29	8	18	5	4	4	3	26	8	20
TOTALE	117	17	82	13	14	8	6	96	16	78

PROVINCIA DI ASTI: SERVIZI NON PRESENTI

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	3	2			3	3			3	1
COMUNALE	49	46	9	2	42	46	8	8	45	15
PROVINCIALE	36	26	9	3	27	30	9	5	26	9
STATALE	29	21	11		24	24	1	3	21	9
TOTALE	117	95	29	5	96	103	18	16	95	34

PROVINCIA DI BIELLA: SERVIZI PRESENTI

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVE GLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
COMUNALE	39	3	21	3	11	3	34	5	19
NON RILEVATO	1						1		1
PROVINCIALE	19	4	10	3	5	1	15	5	6
REGIONALE	1								
STATALE	19	2	9	2	3	1	18	2	7
TOTALE	79	9	40	8	19	5	68	12	33

PROVINCIA DI BIELLA: SERVIZI NON PRESENTI

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVE GLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
COMUNALE	39	34	16		26	34	3	3	32	18
NON RILEVATO	1	1	1		1	1			1	
PROVINCIALE	19	13	6		12	15	2	3	12	11
REGIONALE	1									
STATALE	19	17	10	1	16	18	3	1	17	12
TOTALE	79	65	33	1	55	68	8	7	62	41

PROVINCIA DI CUNEO: SERVIZI PRESENTI

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVE GLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	8	2	8					8	1	6
COMUNALE	99	20	62	6	11	5	2	81	11	42
NON RILEVATO	1									
PROVINCIALE	110	39	66	16	10	7	8	87	26	55
REGIONALE	10	3	3	2	1		1	8	3	4
STATALE	88	20	64	4	10	11	4	75	17	31
TOTALE	316	84	203	28	32	23	15	259	58	138

PROVINCIA DI CUNEO: SERVIZI NON PRESENTI

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVE GLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	8	6			8	8			7	2
COMUNALE	99	73	31	10	82	87	17	12	82	50
NON RILEVATO	1									
PROVINCIALE	110	64	37	12	92	96	21	16	77	48
REGIONALE	10	6	5	4	7	8	4		5	4
STATALE	88	64	20	5	74	73	4	9	68	53
TOTALE	316	213	93	31	263	272	46	37	239	157

PROVINCIA DI NOVARA: SERVIZI PRESENTI

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	Rivendita tabacchi	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	5	3	5					5		3
COMUNALE	58	8	35	7	9	2	1	50	10	25
NON RILEVATO	8		1					1		1
PROVINCIALE	25	3	17	4	2	1	2	21	6	11
REGIONALE	1		1					1		
STATALE	47	5	27	7	8	2	1	41	12	22
TANGENZIALE	7	3	3	1	1	1		5	4	2
TOTALE	151	22	89	19	20	6	4	124	32	64

PROVINCIA DI NOVARA: SERVIZI NON PRESENTI

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	5	2			5	5			5	2
COMUNALE	58	46	19	3	45	52	5	4	44	29
NON RILEVATO	8	2	2		2	2		1	2	1
PROVINCIALE	25	18	4		19	20	3		15	10
REGIONALE	1	1			1	1	1		1	1
STATALE	47	39	17	2	36	42	2	3	32	22
TANGENZIALE	7	2	1		3	4	1		1	2
TOTALE	151	110	43	5	111	126	12	8	100	67

PROVINCIA DI TORINO: SERVIZI PRESENTI

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	13	7	13		1	1	2	13	4	10
COMUNALE	342	26	232	43	58	24	4	256	57	172
PROVINCIALE	214	47	131	26	47	19	8	170	41	110
RACCORDO	1		1			1		1	1	
REGIONALE	6	4	5	2	1		1	5	3	2
STATALE	124	27	83	13	29	13	6	104	28	57
TANGENZIALE	9	4	8			4		8	5	3
TOTALE	709	115	473	84	136	62	21	557	139	354

PROVINCIA DI TORINO: SERVIZI NON PRESENTI

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	13	6			12	12			9	3
COMUNALE	342	302	96	33	270	304	51	73	272	156
PROVINCIALE	214	153	70	22	152	180	31	29	158	89
RACCORDO	1	1			1					1
REGIONALE	6	2	1		5	6		1	3	4
STATALE	124	94	36	16	89	106	16	15	91	62
TANGENZIALE	9	4			8	4			3	5
TOTALE	709	562	203	71	537	612	98	118	536	320

PROVINCIA DEL VCO: SERVIZI PRESENTI

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
COMUNALE	18		11	4	2	16		10
NON RILEVATO	4		1			1		1
PROVINCIALE	8		3	2		7		6
RACCORDO	1					1		1
REGIONALE	1	1	1			1		1
STATALE	28	4	19	7	4	24	3	12
TOTALE	60	5	35	13	6	50	3	31

PROVINCIA DEL VCO: SERVIZI NON PRESENTI

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
COMUNALE	18	18	7	1	14	16	2	2	18	8
NON RILEVATO	4	1			1	1			1	
PROVINCIALE	8	7	4		5	7	1		7	1
RACCORDO	1	1	1		1	1			1	
REGIONALE	1				1	1			1	
STATALE	28	24	9	1	21	24	2	4	25	16
TOTALE	60	51	21	2	43	50	5	6	53	25

PROVINCIA DI VERCELLI: SERVIZI PRESENTI


TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	7		6					6		6
COMUNALE	38	1	22	2	7	1	1	37	2	20
PROVINCIALE	20	4	10	5	2		1	15	4	9
REGIONALE	1	1	1					1		
STATALE	18	2	16	1		1	1	18	3	15
TOTALE	84	8	55	8	9	2	3	77	9	50

PROVINCIA DI VERCELLI: SERVIZI NON PRESENTI

TIPO STRADA	IMPIANTI	BAR	CAMBIO OLIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	OFFICINA	RIVENDITA GIORNALI	RIVENDITA TABACCHI	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	SHOP
AUTOSTRADA	7	7			6	6			6	
COMUNALE	38	36	15	2	30	36	5		35	17
PROVINCIALE	20	13	7	1	15	17	5	1	13	8
REGIONALE	1				1	1			1	1
STATALE	18	16	2	1	18	17	1		15	3
TOTALE	84	72	24	4	70	77	11	1	70	29

PERSONALE ADDETTO PER PROVINCIA
al 10/11/2021

	N° impianti attivi	Num Personale Addetto	Addetti per impianto
ALESSANDRIA	215	335	1,54
ASTI	117	177	1,51
BIELLA	79	116	1,47
CUNEO	315	478	1,51
NOVARA	151	231	1,53
TORINO	709	1242	1,75
VCO	60	102	1,70
VERCELLI	84	123	1,46
TOTALE	1.730	2804	1,62



**CONSISTENZA
L'ALIMENTAZIONE**

PARCO

AUTOVETTURE

SECONDO

Altre	67
Benzina	1.391.529
Benzina e GPL	280.770
Benzina E Metano	29.325
Elettricità	8.652
Gasolio	1.077.120
Ibrido Benzina	81.531
Ibrido Gasolio	5.355
Metano	4.028
Non Definito	73
TOTALE	2.878.450

**CONSISTENZA
L'ALIMENTAZIONE**

PARCO

AUTOCARRI

MERCI

SECONDO

Altre	4
Benzina	15.262
Benzina e GPL	5.795
Benzina E Metano	5.012
Elettricità	406
Gasolio	290.786
Ibrido Benzina	428
Ibrido Gasolio	665
Metano	887
Non Definito	8
TOTALE	319.253

Fonte: ACI Studi e ricerche

(<https://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/annuario-statistico/annuario-statistico-2022.html>)

N.B. Dati aggiornati ad aprile 2022

SEZIONE

3

**Combustibili alternativi
Confronti in Europa**


Acronimi:

BEV: Battery Electric Vehicle
 PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle
 H2: idrogeno
 LPG: Liquefied Petroleum Gas
 CNG: Compressed Natural Gas
 LNG: Liquefied Natural Gas


AC: Alternating Current (corrente alternata)
 DC: Direct Current (corrente continua)

ITALIA

Total number of alternative fuelled (BEV, PHEV, H2, LPG, CNG, LNG) passenger cars (M1) and vans (N1).




Total number of recharging points, based on the AFIR classification.




FRANCIA

Total number of alternative fuelled (BEV, PHEV, H2, LPG, CNG, LNG) passenger cars (M1) and vans (N1).




Total number of recharging points, based on the AFIR classification.




GERMANIA

Total number of alternative fuelled (BEV, PHEV, H2, LPG, CNG, LNG) passenger cars (M1) and vans (N1).




Total number of recharging points, based on the AFIR classification.




SPAGNA

Total number of alternative fuelled (BEV, PHEV, H2, LPG, CNG, LNG) passenger cars (M1) and vans (N1).




Total number of recharging points, based on the AFIR classification.




NORVEGIA

Total number of alternative fuelled (BEV, PHEV, H2, LPG, CNG, LNG) passenger cars (M1) and vans (N1).



Total number of recharging points, based on the AFIR classification.



Fonte: European Alternative Fuels Observatory

(<https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/transport-mode/road/>)

Aggiornamento al 30 settembre 2022.

SEZIONE

4

Normativa

Legge regionale n. 14 del 31 maggio 2004

“Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”.

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte con la presente legge detta i principi ed i criteri per migliorare l’efficienza complessiva del servizio pubblico del sistema distributivo dei carburanti per autotrazione, al fine di favorire il contenimento dei prezzi e l’incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all’utenza e di favorire la distribuzione dei carburanti a basso impatto ambientale.

Art. 2.

(Indirizzi generali e funzioni)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, riferite alla rete degli impianti stradali, lacuali e ad uso privato, la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori e delle imprese del settore e le organizzazioni sindacali di categoria:

- a) individua i bacini di utenza anche non contigui, per garantire un’articolata presenza del servizio di distribuzione dei carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale;
- b) definisce le zone omogenee comunali e le caratteristiche degli impianti esistenti o di nuova installazione nelle medesime, ai fini dell’attuazione degli interventi operativi sulla rete;
- c) definisce le tipologie dei nuovi impianti;
- d) determina le superfici minime, le distanze minime e gli indici di edificabilità degli impianti;
- e) determina gli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;
- f) individua le aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate, e le eventuali altre aree in cui sia possibile installare impianti funzionanti esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento;
- g) determina e disciplina i criteri di incompatibilità;
- h) definisce l’articolazione degli orari e delle fasce orarie flessibilizzate secondo le caratteristiche e le esigenze del territorio;
- i) stabilisce le sospensioni facoltative dell’attività degli impianti;
- l) individua i criteri e le modalità per lo sviluppo negli impianti delle attività commerciali integrative, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande;
- m) individua le modifiche degli impianti e le relative modalità di realizzazione;
- n) stabilisce le modalità per il prelievo di carburanti in contenitori mobili;
- o) individua gli eventuali altri criteri e parametri.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla competente Commissione consiliare per il parere da esprimersi entro 45 giorni dalla trasmissione; trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

3. La Regione concede contributi per la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori e per il miglioramento e l’ammodernamento del servizio pubblico di distribuzione dei carburanti secondo i principi della presente legge.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Si intende per “rete” l’insieme dei punti di vendita eroganti i carburanti per autotrazione in commercio.
2. Si intendono per “carburanti per autotrazione” i seguenti tipi di prodotti:
 - a) benzine;
 - b) gasolio;
 - c) gas di petrolio liquefatto (GPL);
 - d) metano;
 - e) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della Commissione Tecnica di Unificazione nell’Autoveicolo (CUNA);
 - f) idrogeno.
3. Si intende per “impianto stradale di distribuzione dei carburanti” il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie.
4. Si intende per “impianto lacuale di distribuzione dei carburanti” il complesso unitario, destinato all’esclusivo rifornimento dei natanti, costituito da uno o più apparecchi per l’erogazione del carburante, dalle relative attrezzature, dai servizi e dalle attività accessorie.
5. Si intende per “impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso privato” un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse nonché mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, ed ubicate all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini. L’impianto può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell’autorizzazione a condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un medesimo gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall’ articolo 2359 del codice civile [1]

Art. 4.

(Procedure per i nuovi impianti)

1. Il comune rilascia le autorizzazioni per i nuovi impianti stradali, lacuali e ad uso privato nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico della Regione e con le modalità di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’ articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. Nei comuni in cui è istituito ed operante, si ricorre allo sportello unico per le attività produttive per la procedura di rilascio di tutte le autorizzazioni ed altri titoli necessari per l’esercizio dell’impianto.

Art. 5.

(Sospensione obbligatoria dell’attività)

1. Il Sindaco dispone la sospensione dell’esercizio dell’impianto per motivi di pubblico interesse o per urgenti ragioni di sicurezza. In caso di inottemperanza, il Sindaco può ordinare la revoca dell’autorizzazione dell’impianto.

Art. 6.

(Collaudo, perizie, autocertificazione)

1. Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate con collaudo a cadenza quindicennale. Il collaudo è disposto dal comune competente, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, mediante istituzione e convocazione di un'apposita commissione composta da un funzionario comunale, da un rappresentante del comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e da un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA).
2. I nuovi impianti e le parti modificate non necessitano del collaudo disposto dal comune.
3. Per la messa in esercizio di nuovi impianti e delle parti modificate occorre che il titolare dell'autorizzazione fornisca al comune idonea autocertificazione e perizia attestante il rispetto del progetto approvato e delle norme vigenti nel caso di interventi non soggetti ad autorizzazione.
4. Gli oneri relativi al collaudo, determinati dal comune, sono a carico del richiedente, che provvede al versamento delle somme presso le competenti tesorerie comunali.
5. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni di seguito elencate sono punite secondo le procedure di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e precisamente:
 - a) l'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell'autorizzazione, con la sanzione del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00 e con la chiusura immediata dell'impianto;
 - b) l'installazione o l'esercizio di un impianto ad uso privato in assenza o in difformità dell'autorizzazione, con la sanzione del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 2.500,00 e con la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente;
 - c) il mancato rispetto delle disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante o la mancata osservanza delle disposizioni sull'indicazione dei prezzi, con la sanzione del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 2.000,00. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa può essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.

Art. 8.

(Decadenza e revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione decade nel caso in cui l'impianto non risulti adeguabile e chiuda a seguito di verifica di incompatibilità da parte del comune, sulla base di quanto stabilito nella programmazione regionale, o si verifichi la chiusura volontaria.
2. L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:
 - a) non inizi l'attività, nel caso di nuova installazione, entro il termine fissato dal comune, salvo proroga in caso di comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, tranne nei casi in cui l'interruzione sia dovuta a lavori pubblici od interventi sul traffico o sulla viabilità.

Art. 9.

(Vigilanza)

1. L'applicazione delle sanzioni e le revoche previste dagli articoli 7 e 8 sono di competenza del comune ove è installato l'impianto.

Art. 10.

(Sistema informativo e Osservatorio regionale della rete carburanti)

1. La Regione effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti e comunica annualmente al competente Ministero i risultati del monitoraggio.

2. A tal fine i comuni, i titolari delle autorizzazioni e i gestori degli impianti trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritenga utile acquisire.

3. La Regione promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore della rete carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l'Osservatorio regionale della rete carburanti che, raccordandosi con gli altri sistemi informativi regionali, concorre:

a) alla programmazione regionale nel settore;

b) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore;

c) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.

4. A tal fine l'Osservatorio cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla rete distributiva dei carburanti, promuove indagini, studi e ricerche e realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni sindacali dei gestori, alle organizzazioni sindacali dei dipendenti nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.

5. Ai sensi di quanto previsto dall' articolo 117, comma 8, della Costituzione , può essere costituito un Osservatorio interregionale in accordo con altre Regioni, quale organo comune per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Art. 11.

(Formazione professionale)

1. La Giunta regionale, al fine di favorire la formazione degli operatori e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo dei carburanti, individua i percorsi formativi per l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro certificazione.

2. Le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regionale in conformità delle disposizioni delle normative regionali, statali e comunitarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego.

3. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, nonché da altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale, sulla base degli indirizzi regionali.

Art. 12.

(Credito per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)

1. La Regione agevola l'accesso al credito dei comuni e delle piccole e medie imprese operanti nel settore della distribuzione dei carburanti attraverso interventi diretti:

- a) alla realizzazione di impianti in zone carenti di servizio ed in altre aree territorialmente svantaggiate, così come definite dalla programmazione regionale;
- b) a favorire la diffusione della distribuzione di carburanti a basso impatto ambientale;
- c) alla realizzazione di attività integrative di carattere commerciale, artigianale e di somministrazione di alimenti e bevande negli impianti di distribuzione dei carburanti;
- d) alla realizzazione dei programmi di sviluppo delle imprese inerenti all'innovazione gestionale e tecnologica, al ricorso alla certificazione di qualità, alla formazione e all'aggiornamento professionale;
- e) al concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi.

2. Gli interventi per il finanziamento dei programmi possono essere attuati anche mediante l'utilizzo del fondo di cui all' articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1999, n. 24 , tramite l'istituzione di apposite sezioni di detto fondo, sul quale possono confluire le risorse stanziare dall'articolo 13.

3. I benefici determinati dagli interventi di cui al comma 1, concessi mediante risorse proprie, statali e comunitarie, sono attribuiti in una delle seguenti forme:

- a) concessione di garanzie sui prestiti;
- b) bonus fiscale;
- c) contributi in conto capitale e in conto interessi;
- d) finanziamenti agevolati;
- e) finanziamenti su operazioni di leasing e di ingegnerizzazione finanziaria.

4. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo e negoziale.

5. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi della programmazione regionale di settore ed in conformità dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), per ciascun intervento e a favore dei soggetti di cui al comma 1, individua:

- a) la tipologia del procedimento, con riferimento alle caratteristiche ed alle finalità dell'aiuto;
- b) i requisiti dei soggetti beneficiari e l'ambito territoriale di applicazione;
- c) la tipologia e il periodo di ammissibilità delle spese nonché la relativa documentazione;
- d) la forma dell'aiuto concedibile, scelta tra quelle indicate al comma 3;
- e) l'intensità dell'aiuto e le modalità di calcolo in equivalente sovvenzione lorda o netta;
- f) i termini per la realizzazione dell'iniziativa, i tempi di concessione ed erogazione dell'intervento;
- g) le modalità ed i termini di effettuazione dei controlli, i motivi di revoca dei benefici erogati e l'eventuale ricorso al regime di convenzione con soggetti terzi per lo svolgimento di alcune fasi del procedimento.

6. La Giunta regionale predispone annualmente il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell'anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime d'aiuto e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.

7. Sulla scorta dei dati rilevati, la Giunta regionale, entro il mese di giugno di ciascun anno, predispone e trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente per ogni tipologia di intervento:

- a) lo stato di attuazione finanziario;
- b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
- c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
- d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi.

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2004 e 2005 la spesa complessiva di euro 460.000,00.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 nell'Unità previsionale di base (UPB) 17031 (Commercio e artigianato - Rete carburanti Commercio Aree Pubbliche - Titolo I - Spese correnti) sono previsti gli stanziamenti inerenti alle seguenti spese: "Spese per l'Osservatorio regionale dei carburanti" pari ad euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa; "Contributi per la formazione e la qualificazione degli operatori della rete distributiva dei carburanti" pari ad euro 60.000,00, in termini di competenza e di cassa. Nell'UPB 17022 (Commercio e Artigianato - Tutela del consumatore Mercati - Titolo II - Spese d'investimento) sono previsti gli stanziamenti inerenti alle seguenti spese: "Interventi per la modernizzazione della rete distributiva dei carburanti a favore degli enti locali", pari ad euro 120.000,00, in termini di competenza e di cassa; "Interventi per la modernizzazione della rete distributiva dei carburanti a favore delle imprese e loro forme associative" pari a euro 180.000,00, in termini di competenza e di cassa.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede riducendo rispettivamente di euro 160.000,00, in termini di competenza e di cassa, la dotazione della UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti) e di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa, la dotazione della UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

4. Ai medesimi oneri per l'anno 2005 si provvede con le dotazioni delle UPB 09011 e 09012 del bilancio pluriennale 2004-2006.

Art. 14.

(Abrogazione di norme)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) la legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione);
- b) la legge regionale 16 luglio 2001, n. 15 (Sostituzione dell' articolo 12 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 "Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione");
- c) il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ").

Art. 15.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, restano in vigore i criteri adottati dalla Giunta regionale in attuazione della l.r. 8/1999 e della l.r. 15/2001 .
2. L'autorizzazione comunale per gli impianti ad uso privato esistenti, sprovvisti dell'autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta entro centoventi giorni, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7.

Note:

[1] Nel comma 5 dell'articolo 3 le parole "L'impianto può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione a condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un medesimo gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall' articolo 2359 del codice civile" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 9 del 2007.

REGIONE PIEMONTE BU2 11/01/2018

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 40-6232

L.R. n. 14/2004. Attuazione delle Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del D.Lgs n. 257/2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22/10/2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi". Revoca delle D.G.R. n. 57-14407/2004, D.G.R. 35-9132/2008 e D.G.R. n. 46-12577/2009.

A relazione dell'Assessore DE SANTIS:

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea con la Direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 (c.d. direttiva DAFI-Directive alternative fuel initiative) hanno sancito per gli Stati membri un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, al fine di ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e di attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti.

La Direttiva identifica, attualmente, come principali combustibili alternativi con potenzialità di lungo periodo in termini di sostituibilità al petrolio, anche alla luce del loro possibile utilizzo simultaneo e combinato, l'elettricità, l'idrogeno, i biocarburanti, il gas naturale e il gas di petrolio liquefatto (GPL), definendoli combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del comparto dei trasporti.

La Direttiva ha stabilito i requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNC e GNL) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.

La Direttiva è stata recepita con il d.lgs 257 del 16 dicembre 2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi", che ha stabilito nello specifico all'articolo 18 delle misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale.

Le suddette misure coinvolgono le Regioni aventi competenza esclusiva in materia di commercio. Invero al comma 1 del citato articolo 18 è stabilito che le Regioni prevedono, nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti su tutto il territorio nazionale, l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità di self service e ai commi 3 e 4 è stabilito che le Regioni prevedono l'obbligo, per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti già esistenti al 31/12/2015 e al 31/12/2017, di presentare rispettivamente entro il 31/12/2018 e il 31/12/2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di GNC o GNL, che dovranno essere

realizzati nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione.

Le Regioni, al fine di applicare uniformemente su tutto il territorio nazionale le disposizioni introdotte dal citato d.lgs n. 257/2016 riguardo alla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, hanno congiuntamente predisposto le Linee guida per il recepimento dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 6 aprile 2017, sulla base delle quali ciascuna delle Regioni adeguerà, ove necessario, le proprie disposizioni di settore adottando i rispettivi provvedimenti entro un termine congruo e comunque non oltre un anno dalla pubblicazione del d.lgs. 257/2016 (ovvero 13 gennaio 2018), allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, recante "Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammmodernamento della rete distributiva dei carburanti" in particolare l'articolo 1, comma 1 nella parte in cui dispone che la Regione Piemonte favorisce la distribuzione dei carburanti a basso impatto ambientale e l'articolo 2, comma 1 con cui stabilisce che la Giunta regionale, sentite le rappresentanza degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori e delle imprese del settore e le organizzazioni sindacali di categoria, definisce gli indirizzi generali e le funzioni.

Vista la D.G.R. n. 35-9132 del 07/07/2008 integrata dalla D.G.R. n. 46-12577 del 16/11/2009, con la quale sono state approvate le disposizioni attuative dell'articolo 2 della l.r. n. 14 del 31/05/2004, in particolare l'art. 2, (Tipologia nuovi impianti) che prevede, tra gli altri, al comma 4 l'obbligo per i nuovi impianti di dotarsi anche di almeno uno tra i prodotti GPL e metano entro un termine transitorio di tre anni prorogati con D.G.R. n. 21-2138 del 06/06/2011 al 31/12/2014 e con D.G.R. n. 11-905 del 19/01/2015 al 31/12/2017.

Viste le misure introdotte dall'articolo 18 del d.lgs 257 del 2016 che comportano degli obblighi specifici nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti nonché di ristrutturazione totale degli impianti, recepito in data 6 aprile 2017 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome con il documento delle citate Linee guida allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Ritenuto opportuno approvare l'Allegato B recante le disposizioni attuative nella Regione Piemonte delle Linee guida di recepimento dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 che sostituisce l'Allegato A della D.G.R. n. 35-9132 del 07/07/2008, al fine di applicare le prescrizioni dettate dalla normativa nazionale, interamente condiviso con le Associazioni rappresentative degli interessi di categoria, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ritenuto conseguentemente di revocare la D.G.R. 35-9132 del 07/07/2008 e il relativo Allegato A e la D.G.R. n. 46-12577 del 16/11/2009.

Ritenuto di approvare l'Allegato C contenente l'elenco dei Comuni appartenenti ai quattro bacini di utenza regionali, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che lo stesso sarà successivamente riveduto a partire dall'anno 2018 e con cadenza almeno decennale.

Ritenuto conseguentemente di revocare la D.G.R. n. 57-14407 del 20/12/2004 e il relativo Allegato B.

Visto il parere favorevole espresso dalla III Commissione consiliare nella seduta del 29 novembre 2017.

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza delle Autonomie Locali nella seduta del 18 dicembre 2017.

Vista la l. 241/1990 e s.m.i..

Sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori e delle imprese del settore e le organizzazioni sindacali di categoria.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

d e l i b e r a

- di recepire le "Linee guida per il recepimento dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016", approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 6 aprile 2017, allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare l'Allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, recante "L.R. n. 14/2004. Attuazione delle Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del D.Lgs n. 257/2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22/10/2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi", al fine di adeguare le vigenti disposizioni di settore, per quanto compatibili, alla normativa nazionale;

- di approvare l'Allegato C contenente l'elenco dei Comuni appartenenti ai bacini di utenza regionali, facente parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che lo stesso sarà successivamente riveduto a partire dall'anno 2018 e con cadenza almeno decennale;

- di stabilire la decorrenza al 13 gennaio 2018 dell'efficacia degli Allegati B e C, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con conseguente revoca dalla suddetta data delle DD.G.R. n. 57-14407 del 20/12/2004, n. 35-9132 del 07/07/2008 e n. 46-12577 del 16/11/2009;

- di demandare a successivi provvedimenti amministrativi della Direzione Competitività del Sistema regionale l'attuazione della presente deliberazione;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



17/35/CR8d/C11

**LINEE GUIDA PER IL RECEPIMENTO DELL'ARTICOLO 18 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 257 DEL 16 DICEMBRE 2016 RECANTE
"DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/94/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22/10/2014, SULLA
REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PER I COMBUSTIBILI
ALTERNATIVI"**

Efficacia della norma e ruolo delle Regioni

Le presenti linee guida sono finalizzate all'adozione di provvedimenti regionali omogenei su tutto il territorio nazionale in applicazione del D.lgs. 257/2016.

L'articolo 18 stabilisce (comma 1) obblighi immediati di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità di self service nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti su tutto il territorio nazionale.

L'efficacia degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 è subordinata all'emanazione di singoli provvedimenti Regionali. In considerazione del termine previsto per la presentazione dei relativi progetti (31/12/2018 o 31/12/2020), le Regioni interessate adottano i loro provvedimenti entro un termine congruo e comunque non oltre un anno dalla pubblicazione del D. Lgs. 257/2016.

Nelle more dell'adozione o in assenza di disposizioni regionali in materia si concorda per l'applicazione immediata del solo comma 7 dell'art. 18.

Le Regioni e le Province autonome potranno prevedere delle disposizioni volte a promuovere forme pattizie e di programmazione negoziata in modo da agevolare l'assolvimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 257/2016.

Ristrutturazione Totale

Si concorda che per "ristrutturazione totale dell'impianto di carburanti" si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel

riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell'arco di tre anni.

Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.

A questo proposito, dovrà essere posto l'obbligo a carico del titolare dell'autorizzazione di presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale come definita al primo capoverso.

Aree svantaggiate

Comma 1

L'obbligo per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità non si applica per gli impianti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali del settore, se previste nelle stesse.

Ribadendo la validità delle norme regionali già esistenti in materia di definizione delle aree svantaggiate, si prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome prive della localizzazione delle aree svantaggiate di individuarle entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.lgs 257/2016.

Si individuano a titolo esemplificativo alcuni parametri comuni di riferimento per l'individuazione delle aree svantaggiate quali: carenza del servizio sul territorio, valutazioni altimetriche, dimensione demografica comunale.

Presupposti obbligo di GPL

Comma 1, ultimo periodo

Le Regioni e le Province autonome devono prevedere l'obbligo di impianti di distribuzione del GPL nel caso in cui contemporaneamente si verifichino le seguenti condizioni: l'impianto interessato possiede le impossibilità tecniche previste al comma 6 e la Regione interessata alla realizzazione dell'impianto ha un numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale di cui all'allegato-D del D.lgs 257/2016.

Sviluppo modalità self service

Comma 2

E' previsto di sviluppare la modalità self service per gli impianti di distribuzione del GNC attraverso la predisposizione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del D.lgs. 257/2016, di un apposito decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il MISE, che andrà ad aggiornare le normative già in essere in materia di sicurezza.

Al momento non si evidenziano compiti specifici per le Regioni e le Province autonome e quindi non ci sono, su questo punto, disposizioni regionali di settore da adottare.

Sviluppo infrastrutture ricarica elettrica e distribuzione di GNC o GNL impianti stradali già esistenti

Comma 3

Le Regioni e le Province autonome con apposita disposizione di settore dovranno prevedere l'obbligo per tutti gli impianti, già esistenti al 31 dicembre 2015, con un erogato nell'anno 2015, di benzina e gasolio, superiore a 10 milioni di litri e che si trovano in una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL.

Il progetto, una volta approvato, dovrà realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione del medesimo.

Comma 4

Le Regioni e le Province autonome con apposita disposizione di settore dovranno prevedere l'obbligo per tutti gli impianti già esistenti al 31 dicembre 2017, con un erogato nell'anno 2017, di benzina e gasolio, superiore a 5 milioni di litri e che si trovano in una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL.

Il progetto, una volta approvato, dovrà realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione del medesimo.

Il MISE acquisisce i dati riferiti all'erogato dalle Agenzie delle Dogane relativamente agli anni 2015 e 2017 (comma 11) e provvede a trasferirli direttamente alle Regioni, in modo che le stesse possano verificare gli impianti interessati all'obbligo e procedere agli atti conseguenti.

Sviluppo infrastrutture ricarica elettrica e distribuzione di GNC o GNL impianti autostradali già esistenti

Comma 5

Nell'ambito degli impianti autostradali i concessionari hanno l'obbligo di presentare al concedente, entro il 31 dicembre 2018, un piano di diffusione dei servizi di ricarica elettrica, di GNC e di GNL che garantisca un numero adeguato di punti di ricarica e di rifornimento lungo l'intera rete autostradale.

Al momento non si evidenziano compiti specifici per le Regioni e quindi non ci sono, su questo punto, disposizioni regionali di settore da adottare.

Sono fatte salve le disposizioni regionali e l'accordo sulla metanizzazione della rete autostradale sottoscritto dalle Regioni e dagli altri soggetti interessati.

Incompatibilità tecniche

Comma 6

L'obbligo per gli impianti di distribuzione carburanti di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL non si applica nel caso in cui sussista una delle seguenti impossibilità tecniche:

- *per il GNL e per il GNC la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio (incompatibilità valida solo per gli impianti già autorizzati alla data in vigore del D.Lgs. 257/2016);*
- *per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;*
- *per il GNL distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.*

Il titolare dell'impianto di distribuzione fa valere con apposita richiesta la presenza dell'impossibilità tecnica. La condizione viene verificata e certificata dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Le cause di incompatibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e il GNL, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno, GNC o GNL, non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro. Infatti, si tratta dello stesso prodotto gas naturale, nelle due forme commerciali e l'impossibilità tecnica ad installare una delle due forme commerciali del gas naturale, non determina la simultanea esclusione anche dell'altra.

La verifica dell'inesistenza di "una delle seguenti impossibilità tecniche", quindi va effettuata separatamente per il GNC e il GNL e la possibilità di esenzione scatterà se sussiste una impossibilità per il GNC – una tra le lettere a) e b) – ed una impossibilità per il GNL – una tra le lettere a) e c).

La misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuato sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita.

La misurazione della lunghezza della tubazione è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.

La misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve e nel rispetto delle norme di circolazione e del codice della strada.

La distanza chilometrica è misurata con riferimento al percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del "NUOVO CODICE DELLA STRADA" di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e suo regolamento attuativo e tenendo conto delle successive modifiche.

Le singole Regioni e le Province autonome possono, nel rispetto delle proprie competenze, fissare delle preferenze per uno dei due prodotti (GNC o GNL) ove entrambi realizzabili.

Apertura di nuovi impianti di distribuzione ad uso pubblico con erogazione di mono prodotto

Comma 7

Il D.lgs 257/2016 consente l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa – GNC, sia in forma liquida – GNL, **nonché** di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce e quindi superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50kW.

L'impianto di distribuzione mono prodotto oltre ad erogare "gas naturale, compreso il biometano" sia in forma GNC sia in forma GNL dovrà dotarsi obbligatoriamente di nuovi punti di ricarica elettrica di potenza elevata del tipo almeno veloce.

Le Regioni e le Province autonome, per coerenza con la norma nazionale, adeguano, **ove necessario**, le proprie disposizioni regionali di settore consentendo la possibilità di realizzare nuovi impianti di distribuzione mono prodotto nelle forme previste dal D.lgs 257/2016.

Ampliamento eliminazione delle penali di supero capacità giornaliera

Comma 8

L'autorità preposta entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del D.lgs 257/2016, adotta misure finalizzate alla eliminazione delle penali di supero di capacità giornaliera ai punti di riconsegna delle reti di trasporto e di distribuzione direttamente connessi agli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, nel caso di prelievi superiori fino al 50% della capacità del punto di riconsegna e per un periodo complessivo, anche non continuativo, non superiore a 90 gg all'anno.

L'eliminazione della penale nelle forme previste nel citato decreto legislativo, è da considerarsi come franchigia aggiuntiva rispetto alle flessibilità già previste per la riconsegna del gas ai punti di riconsegna delle stazioni di servizio.

La materia è in ogni caso di competenza del Regolatore che è un soggetto indipendente.

Al momento non si evidenziano compiti specifici per le Regioni e quindi non ci sono, su questo specifico punto, disposizioni regionali di settore da adottare.

Modalità alternative da parte del titolare dell'impianto di assolvere all'obbligo della diffusione dei combustibili alternativi

Comma 12

Al fine di ottemperare agli obblighi della diffusione dei combustibili alternativi, nel caso di impianti già esistenti di cui ai commi 3 e 4, le regioni interessate possono prevedere la possibilità che l'obbligo ricada e sia assolto dal titolare nel caso in cui sia in titolarità di più impianti di distribuzione carburanti.

In questo caso il titolare dell'impianto, potrà dotare del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, che non è soggetto ad obbligo, a condizione che l'impianto alternativo individuato sia sito nell'ambito territoriale della stessa provincia e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale (ove presente).

Le Regioni e le Province autonome interessate possono prevedere nelle proprie disposizioni regionali di settore la possibilità che l'obbligo di realizzare la dotazione del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica ricada direttamente sul titolare dell'impianto di distribuzione che potrà assolvere a questo obbligo utilizzando un altro impianto con i requisiti previsti dal D.lgs. 257/2016.

Sistema sanzionatorio

Posta l'assenza di disposizioni sanzionatorie nel D.Lgs 257/2016, le Regioni, nel rispetto delle proprie competenze, le potranno prevedere nelle norme regionali di recepimento e di attuazione.

Competenze regionali

Le linee guida sono suscettibili di eventuali variazioni ed integrazioni, sempre nel rispetto delle disposizioni statali ed europee, con riferimento alle peculiarità di ogni singola regione e Province autonome.

Roma, 6 aprile 2017



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

ALLEGATO B

L.R. n. 14/2004. Attuazione delle Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del D.Lgs n. 257/2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22/10/2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi".

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

CAPO I DEFINIZIONI

Art. 1 (Rete stradale)

1. Gli impianti che costituiscono la rete stradale si distinguono convenzionalmente in:
 - a) impianti generici;
 - b) impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento.

2. Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite. Esso è composto da:
 - a) una pompa o un sistema di adduzione;
 - b) un contatore o un misuratore;
 - c) una pistola o una valvola di intercettazione;
 - d) tubazioni che lo connettono.

3. Si intende per colonnina l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.

4. Si intende per punto di ricarica di potenza elevata almeno veloce un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kw e pari o inferiore a 50 kw.

5. Si intende per Self-service pre-pagamento il complesso di apparecchiature -a moneta e/o lettura ottica- per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.

6. Si intende per Self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.

7. Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione i prodotti: benzine, gasolio, gpl e metano per autotrazione, idrogeno, sulla base dei dati trasmessi dal competente Ufficio delle Dogane o dagli interessati per quanto riguarda il metano.

CAPO II
PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

Art. 2
(Tipologie nuovi impianti)

1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento e rispettare gli ulteriori criteri e parametri definiti dal presente atto. Tutti i nuovi impianti generici devono, altresì assicurare la presenza di apposito personale nell'orario minimo di cui al successivo art. 19 e prevedere la presenza di adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizioni di disabilità.
2. Nelle zone omogenee regionali A, B e C nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti su tutto il territorio regionale è obbligatorio dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica almeno veloce nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità di self service.
3. L'obbligo per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità non si applica per gli impianti localizzati nelle aree svantaggiate di cui all'art. 25.
4. E' previsto l'obbligo di impianti di distribuzione del GPL nelle aree omogenee regionali A, B e C nel caso in cui contemporaneamente si verificano le seguenti condizioni: l'impianto interessato possiede le impossibilità tecniche previste all'art. 11 e la Regione interessata alla realizzazione dell'impianto ha un numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale di cui alla Tabella III, Sezione D, allegato III del D.lgs 257/2016.
5. E' consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa – GNC, sia in forma liquida – GNL, nonché di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce e quindi superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50kW.
6. L'impianto di distribuzione mono prodotto oltre ad erogare "gas naturale, compreso il biometano" sia in forma GNC sia in forma GNL dovrà dotarsi obbligatoriamente di nuovi punti di ricarica elettrica di potenza elevata del tipo almeno veloce.
7. Le pensiline dei nuovi impianti devono essere dotate di pannelli fotovoltaici che garantiscano una potenza installata pari ad almeno 8 KW e da impianto di videosorveglianza a circuito chiuso da attivare anche al di fuori dell'orario del servizio assistito.
8. Gli impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione regionale, nelle aree dalla stessa individuate all'art. 25, possono derogare dal rispetto dei requisiti di superficie di cui ai commi 2 e 3 del successivo art. 15. Per il funzionamento di tale tipologia di impianto deve essere garantita adeguata sorveglianza.

Art. 3
(Ristrutturazione totale)

1. Per “ristrutturazione totale dell’impianto di carburanti” si intende il completo rifacimento dell’impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell’arco di tre anni.
2. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell’impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell’intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.
3. A questo proposito, dovrà essere posto l’obbligo a carico del titolare dell’autorizzazione di presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale come definita al primo comma.

Art. 4
(Impianti stradali già esistenti)

1. E’ previsto l’obbligo per tutti gli impianti, già esistenti al 31 dicembre 2015, con un erogato nell’anno 2015, di benzina e gasolio, superiore a 10 milioni di litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di provincia o città metropolitana i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL. Il progetto, una volta approvato, dovrà realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione del medesimo.
2. E’ previsto l’obbligo per tutti gli impianti già esistenti al 31 dicembre 2017, con un erogato nell’anno 2017, di benzina e gasolio, superiore a 5 milioni di litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di provincia o città metropolitana i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL. Il progetto, una volta approvato, dovrà realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione del medesimo.
3. Il MISE acquisisce i dati riferiti all’erogato dalle Agenzie delle Dogane relativamente agli anni 2015 e 2017 e provvede a trasferirli direttamente alle Regioni, in modo che le stesse possano verificare gli impianti interessati all’obbligo e procedere agli atti conseguenti.
4. Al fine di ottemperare agli obblighi della diffusione dei combustibili alternativi, nel caso di impianti già esistenti di cui ai commi 1 e 2 è prevista la possibilità che l’obbligo ricada e sia assolto dal titolare nel caso in cui sia in titolarità di più impianti di distribuzione carburanti. In tal caso il titolare dell’impianto, potrà dotare del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica almeno veloce un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, che non è soggetto ad obbligo, a condizione che l’impianto alternativo individuato sia sito nell’ambito della stessa circoscrizione territoriale di provincia o città metropolitana e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale.

Art. 5
(Modifiche degli impianti)

1. Costituisce modifica all'impianto:

- a) aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
- b) variazione del numero di colonnine;
- c) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
- d) cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
- e) variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- g) installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
- h) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
- i) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico.

2. Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione delle modifiche di cui ai punti a), b), e) e g) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

Art. 6
(Trasferimento della titolarità degli impianti stradali)

1. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti interessate ne danno comunicazione al Comune in cui è localizzato l'impianto, alla Regione e al competente Ufficio Tecnico di Finanza entro 15 giorni dalla cessione dell'impianto.

Art. 7
(Sospensioni facoltative)

1. La sospensione dell'attività dell'impianto deve essere comunicata dal titolare dell'autorizzazione al comune ove è localizzato l'impianto e decorre dalla data di chiusura effettiva del punto vendita.

2. L'attività di un impianto non può essere sospesa per un periodo superiore ad un anno nell'arco di due anni.

3. Nei casi in cui l'interruzione sia dovuta a lavori pubblici, ad interventi sulla viabilità o per causa di cambiamenti strutturali dell'impianto, il Comune può autorizzare sospensioni per periodi superiori ad un anno.

Art. 8
(Comunicazioni alla Regione)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, il Comune deve comunicare alla Regione:

- a) il rilascio delle autorizzazioni per nuove installazioni;
- b) le modifiche intervenute sugli impianti;
- c) le chiusure e/o gli smantellamenti di impianti nonché le sospensioni (obbligatorie) dell'attività;
- d) le revoche, le decadenze e le sanzioni intervenute sugli impianti;
- e) ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.

2. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare alla Regione:

- a) le attività integrative presenti sugli impianti;
- b) il cambio di bandiera degli impianti;
- c) il cambio di gestione degli impianti;
- d) ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.

3. Il gestore deve comunicare alla Regione ogni informazione che venga richiesta con apposita nota.

CAPO III
CRITERI DI INCOMPATIBILITA'

Art. 9
(Verifiche comunali. Incompatibilità degli impianti esistenti)

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e dell'ammodernamento del sistema distributivo i Comuni, anche in forma associata, provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.

2. I Comuni che non hanno effettuato le verifiche di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99 effettuano le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle sottoriportate fattispecie. Tali verifiche sono sostitutive di quelle di cui al citato art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, fatte salve comunque le ulteriori norme in materia.

3. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche di cui ai punti a), b), e), f) e g) del precedente art. 5 possono procedere solo nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, abbiano presentato al Comune dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui al successivo art. 10.

Art. 10
(Incompatibilità. Definizioni e procedura)

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità:

- a) gli impianti situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
- b) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
- c) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati;
- d) gli impianti privi di sede propria con profondità inferiore a mt 2,20 dalla carreggiata, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
- e) gli impianti privi di sede propria con profondità inferiore a mt 2,40 dalla carreggiata, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati.

Per comprovati problemi di sicurezza e viabilità del traffico il Comune, nei casi di cui alle lettere d) ed e), può aumentare fino a mt. 2,80 la profondità della carreggiata.

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra sono sottoposti a revoca, salvo che nei casi in cui il titolare della relativa autorizzazione adegui gli impianti medesimi nel termine fissato dal Comune.

3. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità ed in mancanza del relativo adeguamento, da effettuarsi nei termini stabiliti dal Comune, revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'autorizzazione dell'impianto, al gestore dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale Vigili del Fuoco. La revoca deve contenere:

- a) la decorrenza degli effetti della revoca se non coincidente con la data della sua notifica;
- b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo mediante idonea documentazione attestante che i limiti di accettabilità della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee sono pienamente rispondenti a quelli stabiliti dalle tabelle 1 e 2 del D.M. 471/99, in attuazione dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97.

4. In caso di inerzia del Comune, su circostanziata segnalazione delle Associazioni di Categoria o dei Consumatori, la Giunta Regionale, previa contestazione dell'inadempienza ed acquisite le eventuali contro deduzioni, nomina un Commissario affinché proceda alle opportune verifiche ed alla eventuale revoca dell'autorizzazione. Le spese sono a carico del Comune inadempiente.

5. Le operazioni di cui alla lett. b) del comma precedente non possono protrarsi oltre dodici mesi dalla data di revoca o di autorizzazione allo smantellamento, quando prevista, salvo diverso termine fissato dal Comune.

Art. 11
(Impossibilità tecniche)

1. L'obbligo per gli impianti di distribuzione carburanti di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica almeno veloce nonché di distribuzione di GNC o GNL non si applica nel caso in cui sussista una delle seguenti impossibilità tecniche:

- a) per il GNL e per il GNC la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio (impossibilità valida solo per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 257/2016);
- b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
- c) per il GNL distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.

2 Il titolare dell'impianto di distribuzione fa valere con apposita richiesta la presenza dell'impossibilità tecnica. La condizione viene verificata e certificata dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3 Le cause di incompatibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e il GNL, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno, GNC o GNL, non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro. Trattasi dello stesso prodotto gas naturale, nelle due forme commerciali e l'impossibilità tecnica ad installare una delle due forme commerciali del gas naturale, non determina la simultanea esclusione anche dell'altra.

4 La verifica della sussistenza di una delle impossibilità tecniche di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), va effettuata separatamente per il GNC e il GNL e la possibilità di esenzione scatterà se sussiste una impossibilità per il GNC – una tra le lettere a) e b) – ed una impossibilità per il GNL – una tra le lettere a) e c).

5 La misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuato sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita.

6 La misurazione della lunghezza della tubazione è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.

7 La misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve e nel rispetto delle norme di circolazione e del codice della strada.

8 La distanza chilometrica è misurata con riferimento al percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del "Nuovo Codice della Strada" di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e suo regolamento attuativo e tenendo conto delle successive modifiche.

CAPO IV
BACINI DI UTENZA E ATTIVITA' INTEGRATIVE

Art. 12
(Bacini di utenza)

1. Il bacino di utenza regionale è un ambito territoriale omogeneo definito in base ai seguenti parametri:
 - a) carburante erogato;
 - b) veicoli circolanti;
 - c) numero di abitanti;
 - d) numero di punti vendita esistenti.

2. Sulla base di quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, a garanzia di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale sono individuati, ai fini della localizzazione degli impianti stradali, i seguenti bacini di utenza regionali composti da insieme di Comuni, anche fra loro non contigui, in funzione dell'obiettivo individuato per ogni bacino nel successivo art. 13:
 - a) zone A (alto grado di copertura, alto livello di efficienza);
 - b) zone B (alto grado di copertura, basso livello di efficienza);
 - c) zone C (basso grado di copertura, alto livello di efficienza);
 - d) zone D (basso grado di copertura, basso livello di efficienza).

3. L'elenco dei Comuni appartenenti ai quattro bacini di utenza regionali è riportato nell'Allegato C.

Art. 13
(Obiettivi di bacino e strumenti)

1. L'obiettivo per ciascun bacino regionale, di cui al punto precedente, è definito come segue:
 - a) zone A: migliorare la qualità e quantità dei servizi accessori alla vendita di carburanti;
 - b) zone B: favorire un aumento quantitativo medio per impianto del carburante erogato ed un miglioramento qualitativo dei servizi accessori;
 - c) zone C: migliorare la copertura del servizio distributivo carburanti sul territorio ed implementare i servizi accessori;
 - d) zone D: garantire il servizio di distribuzione carburanti al fine di evitare disservizi in tale zona.

Art. 14

(Zone omogenee a livello comunale)

1. Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (zona A).

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C del citato D.M. 1444).

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D ed F del citato D.M. 1444).

Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole (zona E).

Art. 15

(Superficie minima dell'area di localizzazione dell'impianto)

1. Per i fini di cui all'art. 2, lettera c) della legge regionale 31.5.2004 n. 14, le superfici minime degli insediamenti di nuovi impianti debbono essere calcolate in modo da assicurare unicamente il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza antincendio e delle norme di carattere urbanistico.

2. Nel calcolo della superficie minima si deve altresì tenere conto degli spazi di parcheggio, dedicati all'impianto, correlati alle attività integrative ove presenti ed in ogni caso dello spazio di almeno un parcheggio funzionale all'utilizzo dei servizi igienici.

3. Il numero di parcheggi è determinato moltiplicando il totale della superficie di vendita delle attività integrative presenti sull'impianto per il coefficiente "0,05" di cui all'art. 25, comma 3, dell'allegato A della D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414, così come modificato dall'allegato A della D.C.R. 24.3.2006 n. 59-10831. Il coefficiente di trasformazione in superficie di ciascun posto a parcheggio è determinato secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 6 del citato allegato A della D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414.

4. Nella zona omogenea regionale D la superficie destinata a parcheggi correlati alle attività integrative può essere ridotta del 50%.

5. Per gli impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento (installati o trasformati) collocati nelle aree svantaggiate, così come definite all'art. 25, non sono richieste le condizioni di cui ai commi 2 e 3 ma è richiesta comunque la presenza del fuoristrada.

Art. 16

(Distanze minime per le nuove posizioni)

1. Per il posizionamento dei nuovi impianti, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 31/05/2004

n. 14, si deve tenere conto delle distanze minime previste da norme regolamentari dettate dall'ente proprietario della strada a tutela della sicurezza stradale e da norme poste a tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. Nella zona omogenea 1 (centro storico) non sono ammessi nuovi insediamenti.

Art. 17

(Attività integrative negli impianti)

1. I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, di autonome attività artigianali, commerciali e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande). Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non superiore a quelle degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Le attività integrative sono connesse all'impianto di carburante, non possono essere cedute autonomamente e decadono con la chiusura definitiva dell'impianto. La titolarità di tale autorizzazione spetta al soggetto titolare della licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 19 della legge 57/2001, salva sua rinuncia a favore del titolare dell'autorizzazione dell'impianto.

CAPO V ORARI

Art. 18

(Principi generali)

1. I Comuni della Regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione.

2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, anche agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.

3. Le Amministrazioni comunali, in collaborazione con le categorie interessate, devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza.

Art. 19

(Orari di apertura)

1. Per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore. Tale orario può essere aumentato dal gestore fino a settantotto ore a decorrere dal 1° luglio 2010.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento l'orario minimo di cui al comma precedente può essere aumentato dal gestore fino ad un massimo di sessanta ore. A decorrere dal 1° luglio 2009 può essere aumentato fino ad un massimo di settanta ore.

3. Ferma restando la necessità di garantire l'apertura assistita degli impianti su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che vanno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, i gestori, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2, stabiliscono l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di apertura dell'impianto, non superando il limite delle tredici ore giornaliere.
4. La scelta dell'orario è comunicata all'Amministrazione comunale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo a cui si riferisce (coincidente con il periodo di vigenza dell'ora solare o dell'ora legale). La scelta non può essere modificata se non in previsione del periodo successivo.
5. L'Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio.
6. L'Amministrazione comunale, verificato che l'orario prescelto rispetta i limiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 e si colloca fra un minimo di nove ore ed un massimo di tredici ore giornaliere con apertura antimeridiana non anteriore alle ore 7 e chiusura serale non successiva alle ore 22, valuta la coerenza dell'orario proposto con le esigenze dell'utenza.
7. Il Comune, qualora ravvisi un'incompatibilità fra l'orario proposto e particolari esigenze dell'utenza, invita il gestore a modificare l'orario proposto.
8. In assenza di situazioni di incompatibilità, il Comune autorizza l'orario proposto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 21.
9. L'attività di erogazione del metano e del gpl non è assoggettata a limiti massimi di durata giornalieri o settimanali e, negli impianti multiprodotto, può protrarsi anche oltre l'orario di apertura così come determinato ai sensi del presente articolo.
10. Il gestore è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
11. E' consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gestore.

Art. 20
(Esenzioni)

1. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio continuativo ed ininterrotto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza l'assistenza del gestore. L'assistenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura, fatto salvo quanto previsto all'art. 21, comma 1.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli impianti funzionanti con selfservice pre-pagamento senza la presenza del gestore di cui al successivo art. 25. 3. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal presente provvedimento.
4. Le autonome attività artigianali e commerciali integrative di cui all'art. 2, comma 2 bis della legge 496/99, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.

Art. 21
(Turni di riposo)

1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere garantito il rifornimento di carburante almeno nella metà degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Tale percentuale può essere garantita anche con il servizio self-service pre-pagamento. Nei Comuni con un solo impianto, può essere effettuata una turnazione a livello sovracomunale con i comuni confinanti.
2. I Comuni determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che non può essere effettuato, nella stessa giornata, da un numero di impianti superiore al 50 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. I Comuni possono ridurre la percentuale di impianti aperti fino al 25 per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizio all'utenza. La chiusura infrasettimanale riguarda le sole ore pomeridiane.
3. Nella determinazione dei turni di riposo i Comuni tengono conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza.

Art. 22
(Servizio notturno)

1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.
2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno i comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.
4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 23
(Deroghe)

1. I Comuni possono derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, ovvero ancora per esigenze di carattere stagionale o turistico.

Art. 24
(Ferie)

1. La sospensione dell'attività per ferie per ogni anno solare, fruibile in qualsiasi periodo, è autorizzata dai Comuni su domanda dei gestori, d'intesa con i titolari degli impianti.
2. Le sospensioni per ferie sono determinate in modo da assicurare il servizio all'utenza.

CAPO VI
AREE CARENTI DI SERVIZIO

Art. 25
(Aree territorialmente svantaggiate)

1. Al fine di garantire il servizio di distribuzione carburanti nelle aree territorialmente svantaggiate, di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) della L.R. 14/2004, che, ai fini del presente provvedimento sono quelle individuate all'art. 12, comma 2, lett. d), elencate nell'Allegato C, è possibile installare impianti funzionanti esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento, di cui al precedente art. 2, comma 8, o trasformare, a seguito di comprovate crisi di gestione, impianti esistenti in impianti funzionanti esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento, a condizione che l'impianto sia localizzato ad una distanza superiore a km. 3 dal più vicino punto di rifornimento.
2. La trasformazione in impianto funzionante esclusivamente con il servizio self-service prepagamento è autorizzata dal Comune ove è localizzato l'impianto previo accertamento delle condizioni di cui al precedente comma.

CAPO VII
PRELIEVO DI CARBURANTI IN RECIPIENTI PRESSO GLI IMPIANTI STRADALI
E DISTRIBUTORI MOBILI AD USO PRIVATO

Art. 26
(Modalità)

1. Per il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali gli utenti interessati devono fornire, al Comune ove è localizzato l'impianto presso il quale intendono effettuare i rifornimenti, idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la proprietà di mezzi o impianti non rifornibili di carburante direttamente presso gli impianti stradali. Il Comune, sulla base di tale dichiarazione, rilascia l'attestazione contenente l'indicazione dell'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e dei Vigili del Fuoco concernenti la sicurezza dei recipienti.
2. L'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per esclusivo rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili non necessita di autorizzazione.

CAPO VIII
NORME FINALI

Art. 27
(Revoche)

1. Le DD.G.R. n. 57-14407/2004, n. 35-9132/2008 e n. 46-12577/2009 sono revocate con decorrenza 13 gennaio 2018.

ALLEGATO C

Zona Omogenea	Denominazione (numero comuni)	Bacini di utenza : elenco comuni
A	TO C (126)	<p>AGLIE; ALBIANO D'IVREA; ALICE SUPERIORE; ALMESE; ALPICIANO; ANDEZENO; ARIGNANO; AVIGLIANA; AZEGLIO; BAIRÒ; BALANGERO; BALDISSERO CANAVESE; BALDISSERO TORINESE; BANCHETTE; BARBANIA; BARONE CANAVESE; BIBIANA; BOLLENGO; BORGOFRANCO DIVRE'A; BORGOMASINGO; BROCHETTOLO; BRUNO; BRUSASCO; BUROLO; BUTTIGLIERA ALTA; CAFASSE; CANDIA CANAVESE; CANTALUPA; CARAVINO; CASALBORZONE; CASCINATE; CASTAGNETO; CASTELLAMONTE; CASTIGLIONE TORINESE; CAVIGNOLO; CHAVERANO; CINZANO; COLLERETTO GIACCO; COSSANO CANAVESE; CUCEGLIO; CUMIANA; CURGONE; DRUNTO; FIANO; FIORANO TORINESE; FROSSASCO; GASSINO TORINESE; GIOVETTO; GROSSO; IVREA; LA CASSA; LANZO TORINESE; LAURIANO; LESSOLO; LEVONE; LUGNANO; LUSERNETTA; MAGLIANO; MARENTINO; MATHI; MERCENASCO; MOMBELLO DI TORINO; MONTALDO TORINESE; MONTALENGHE; MONTALTO DORA; MONTU DA PO; MORIONDO TORINESE; NOLE; ORIO CANAVESE; PALAZZO CANAVESE; PARELLA; PAVAROLO; PAVONE CANAVESE; PECCO; PECETTO TORINESE; PEROSA CANAVESE; PETERLUSO; PINEROLO; PINO TORINESE; PIOSASCO; PIVERONE; QUAGLIUZZO; QUASSOLO; REANO; RIVALBA; RIVAROSSA; RIVOLI; ROBASSOMERO; ROCCA CANAVESE; ROLETTO; ROSTA; SALERANO CANAVESE; SAMONE; SAN COLOMBAO BELMONTE; SANGANO; SAN GILIO; SAN MARTINO CANAVESE; SAN MAURO TORINESE; SAN RAFFAELE CIMEA; SAN SEBASTIANO DA PO; SAN SECONDO DI PINEROLO; SANT'AMBROGIO DI TORINO; SCARIAGNO; SOIOLZE; SETTIMO ROTTORO; STRAMBINELLO; TORRE CANAVESE; TRANA; VALLO TORINESE; VALPERGA; VARISELLA; VAUDA CANAVESE; VERRUA SAVOIA; VALFRE' ; VIDRACCO; VILLANOVA CANAVESE; VILLARBASSE; VILLAR DORA; VISTRORIO</p> <p>ARASCA; BEINASCIO; BORGARO TORINESE; BOSCONERO; BRANDIZZO; BURIASCO; BUSANO; CALLISO; CAMBIANO; CAMPIGLIONE-FENILE; CANDIOLÒ; CARMIGNANO; CARMIGNOLA; CASELLE TORINESE; CASTAGNOLE PIEMONTE; CAVOUR; CERENASCO; CHERI; CHIVASSO; CICONO; CURI; COLLENGO; FAVRIA; FELETTO; FOGLIZZO; GARZIGLIANA; GRUGLIASCO; ISOLABELLA; LA LOGGIA; LENI; LOMBARDORE; LOMBRIASCO; LUSIGLIE; MACELLO; MAZZE; MONCALIERI; MONTANARO; NICHELINO; NONE; OGLIANICO; ORBASSANO; OSASCO; OSASIO; OZEGNA; PANCALIERI; PIANEZZA; PIOBES TORINESE; PISCINA; POIRINO; PRALORNO; RIVALTA DI TORINO; RIVA PRESSO CHERI; RIVAROLO CANAVESE; ROMANO CANAVESE; RONDISSONE; SALASSA; SAN BENOIGNO CANAVESE; SAN CARLO CANAVESE; SAN FRANCESCO AL CAMPO; SAN GIORGIO CANAVESE; SAN GIUSTO TORINESE; SAN MAURIZIO CANAVESE; SAN PONSÒ; SANTENA; SCALENGHE; SETTIMO TORINESE; STRAMBINO; TORINO; TORREZZA PIEMONTE; TROFARELLO; VENARIA REALE; VEROLENGO; VESTIGNE; VIGONE; VILAFRANCA PIEMONTE; VILLAREGGIA; VILLASTELLONE; VINOVO; VIRLE PIEMONTE; VISCE; VOLPIANO; VOLVERA</p>
A	NO C (42)	<p>AGRATE CONTURBIA; ARONA; BOCA BOGGNO; BOLZANO NOVARESE; BORGOMANERO; BORGO TICINO; BRIGA NOVARESE; CASTELLETTO SOPRA TICINO; CAVAGLIETTO; CAVAGLIO D'AGOGNA; CAVALLIRIO; COLAZZA; COMIGNAGO; CUREGGIO; DIVIGNANO; DORMELLETTO; FARA NOVARESE; FONTANETO D'AGOGNA; GARGALLO; GATTICO; GHEMME; GOZZANO; GRIGNASCO; INVORIO; LESA; MANGIORA; MARANO TICINO; MEINA; MEZZOMERICO; NEBBIUNO; OLEGGIO; OLEGGIO CASTELLO; PARUZZARO; PISANO; POMBIA; PRATO SESIA; ROMAGNANO SESIA; SIZZANO; SOIRSO; VARALLO POMBIA; VERUNO</p>
A	NO P (37)	<p>BARENGO; BELLINZAGO NOVARESE; BIANDRATE; BORGOLAVEZZARO; BRIONA; CALTIGNAGA; CAMERI; CARPIGNANO SESIA; CASALBELTRAME; CASALEGGIO NOVARA; CASALINO; CASALVOLONE; CASTELLAZZO NOVARESE; CERANO; CRESSA; GALLIATE; GARBAGNA NOVARESE; GRANOZZO CON MONTICELLO; LANDIONA; MANDELLO VITTA; MOMO; NIBBIOLA; NOVARA; RECETTO; ROMENTINO; SAN NAZZARO SESIA; SAN PIETRO MOSEZZO; SILLAVENGO; SOZZAGO; SUNO; TERDOBBIATE; TORINACO; TRECATE; VAPRIO D'AGOGNA; VESPOLATE; VICOLUNGO; VINZAGLIO</p>
A	VB M (76)	<p>ANTRONA SCHIERANCO; ANZOLA DOSSOLA; ARIZANO; AROLA; AURANO; BACENO; BANNIO ANZINO; BAVENO; BEE; BEURA-CARDEZZA; BOGNANO; BROVELLO-CARPUGNINO; CALASCA-CASTIGLIONE; CAMBIASCA; CANNERO RIVIERA; CANNOBIO; CAPREZZO; CASALE CORTE CERRO; CAVAGLIO-SPOCCA; CEFFO MORELLI; CESARA; COSSOGNO; CRAVEGGIA; CREVOLADOSSOLA; CRODO; CURSOLO; ORASSO; DOMODOSSOLA; DRUOGNO; FALMENTA; FORMAZZA; GERMAGNO; GHIFFA; GIGNESE; GRAVELLONA TOCE; GURRO; INTRAGNA; LOREGLIA; MACUGNAGA; MADONNA DEL SASSO; MALESSO; MASERA; MASSIOLA; MERGOZZA; MIAZZINA; MONTECRESTESE; MONTESCHENO; NONIO; OGGEBBIO; OMEGNA; ORNAVASSO; PALLANZA; PIEDIMULERA; PIEVE VERGONTE; PREMENO; PREMIA; PREMIOSELLO-CHIOVENDA; QUARNA; QUARA; QUARA SOTTO; RE; SAN BERNARDINO VERBANO; SANTA MARIA MAGGIORE; SEPPANA; TOCENO; TRAREGO VIGGIONA; TRASQUERA; TRONTANO; VALSTRONCA; VANZONE CON SAN CARLO; VARZO; VERBANIA; VIGANELLA; VIGNONE; VILLADOSSOLA; VILLETTE; VIGOGNA-BELGIRATE (escluso il unico comune di collina del Verbano e s'è aggregato all'elenco dei comuni montani)</p>
B	VC M (30)	<p>ALAGNA ALESSIA; BALMUCIOA; BOCCIOLLETO; BORGOSIESA; BREIA; CAMPERTOGNO; CARCOFORO; CELLIO; CERVATTO; CIVIASCO; CRAVAGLIANA; FOBELO; GUARDABOSONE; MOLLIA; PILA; PIODE; POSTUA; QUARONA; RASSA; RIMA SAN GIUSEPPE; RIMASCO; RIMELLA; RIVA VALDOBBIÀ; ROSSA; SABBIA; SCOPÀ; SCOPELLO; VALDUGGIA; VARALLO; VOCCA</p>
B	NO M (9)	<p>AMENO; ARMENO; MASSINO VISCONTI; MASINO; ORTA SAN GIULIO; PELLA; PETTENASCO; POGNO; SAN MAURIZIO D'OPAGLIO</p>
B	CN P (48)	<p>BEINETTE; BENE VAGIENNA; BRA; BUSCA; CARAGLIO; CARAMAGNA PIEMONTE; CARDE; CARRU'; CASALGRASSO; CASTELLAR; CASTELLETTO STURA; CAVALLERLEONE; CAVALLERMAGGIORE; CENTALLO; CERVERE; CHERASCO; CUNEO; FAULE; FOSSANO; GENOVA; LAGNASCO; LEQUO TANARO; MAGLIANO ALPI; MARENE; MARGARITA; MONASTEROLO DI SAVIGLIANO; MONTANERA; MORETTA; MOROZZO; MURELLO; NARZOLE; PIOZZO; POLONGHERA; RACCONIGI; REVELLO; ROCCA DE BALDI; RUFFIA; SALMOJR; SALUZZO; SANT'ALBANO STURA; SAVIGLIANO; SCARNAFIGI; TARANTASCA; TORRE SAN GIORGIO; TRINITA; VILLAFALLETTO; VILLANOVA SOLARO; VOTTIGNASCO</p>
B	AT C (115)	<p>AGLIANO; ALBUGNANO; ANTIGNANO; ARANENGO; ASTI; AZZANO D'ASTI; BALDICHIERI D'ASTI; BELVEGLIO; BERZANO DI SAN PIETRO; BRUNO; BUBBIO; BUTTIGLIERA D'ASTI; CALAMANDRANA; CALLIANO; CALOSSO; CAMERANO; CASASCO; CANELLI; CANTARANA; CAPRIGLIO; CASORZO; CASSINAGO; CASTAGNOLE DELLE LANZE; CASTAGNOLE MONFERRATO; CASTEL BOGLIONE; CASTELL'ALFERO; CASTELLER; CASTELLETTO MOLINA; CASTELNUOVO BELBO; CASTELNUOVO CALCEA; CASTELNUOVO BOSSO; CASTELNUOVO DON BOSCO; CASTEL ROCCHERO; CELLARENCO; CELLE ENCOMONDO; CERRETO D'ASTI; CESSOLE; CHIUSANO D'ASTI; CIMAGLIO; CISTERNA D'ASTI; COAZZOLO; COCCONATO; CORSIONE; CORTANZE; CORTIGLIONE; COSTIGLIONE; COSTIGLIONE D'ASTI; CUNICO; DUSINO SAN MICHELE; FERRERE; FONTANILE; FRINCO; GRANA; GRAZZANO BADOGLIO; INCISA SCAPACCINO; ISOLA D'ASTI; LOAZZOLO; MARAZZANA; MARETTO; MOASCA; MOMBALDONE; MOMBARUZZO; MOMBERCILLI; MONALE; MONASTERO BORMIDA; MONCALVO; MONCULVO; MONTEGARDINO; MONTABONE; MONTAFIA; MONTALDO SCARAMPI; MONTECHIARO D'ASTI; MONTROSSO D'ASTI; MONTMAGNO; MONTIGLIO; MORANENGO; NIZZA MONFERRATO; OLMO GENTILE; PASSERANO MARMORITO; PENANGO; PIEA; PINO D'ASTI; PIOVA MASSAIA; PORTACOMARO; QUARANTI; REVIGLIASCO D'ASTI; ROATTO; ROBELLA; ROCCA D'ARAZZO; ROCCAVERANO; ROCCHETTA PALAFA; ROCCHETTA TANARO; SAN DAMIANO D'ASTI; SAN GIORGIO SCARAMPI; SAN MARTINO ALFIERI; SAN MARZANO OLIVETO; SAN PAOLO SOLBRITO; SCURZOLENGO; SEROLE; SESSAME; SETTIME; SOGLIO; TONCO; TONENGO; VAGLIO SERRA; VALFENERA; VESIME; VIALE; VARIIGI; VIGLIANO D'ASTI; VILAFRANCA D'ASTI; VILLANOVA D'ASTI; VILLA SAN SECONDO; VINCHIO; MONTIGLIO MONFERRATO</p>
B	AL P (47)	<p>ALESSANDRIA; ALLUVIONI CAMBIO; ALZANO SCRIVA; BALZOLA; BASALUZZO; BASSIGNANA; BORGORATTO ALESSANDRINO; BORGO SAN MARTINO; BOSCO MARENGO; BOZZOLE; CASAL CERVELLI; CASALE MONFERRATO; CASALNOCETO; CASTELLAR GUIDOBONO; CASTELLAZZO BORMIDA; CASTELNUOVO SCRIVA; CASTELSPINA; FELIZZANO; FRASSINETO PO; FRESONARA; FRUGAROLO; GIAROLE; GUAZZORA; ISOLA SANT'ANTONIO; MASIO; MIRABELLO MONFERRATO; MOLINO DEI TORTI; MORANO SUL PO; NOVI LIGURE; OCCIMIANO; OVIGLIO; PIOVERA; POMARO MONFERRATO; PONTECURONE; POZZOLO FORMIGARÒ; PREDOSA; QUARGNENTON; QUATTORDIO; RIVARONE; SALE; SOLERO; TONCINO; TORTONA; VALMACCA; VIGUZZOLO; VILLALVERNA; VILLANOVA MONFERRATO</p>

Bacini di utenza DGR n. 40-6232 del 22/12/2017

▭ Confini comunali

▭ Categoria A (alto grado di copertura, alto livello di efficienza)

▭ Categoria B (alto grado di copertura, basso livello di efficienza)

▭ Categoria C (basso grado di copertura, alto livello di efficienza)

▭ Categoria D (basso grado di copertura, basso livello di efficienza)

